



**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 211
“INDENNITA’ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE
ZONE MONTANE” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013 E DEL PROGRAMMA RURALE
INTEGRATO PROVINCIALE
ANNUALITA’ 2012**

Approvato dalla Giunta Provinciale il 22 marzo 2012



**FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA
INVESTE NELLE ZONE RURALI**

**PROVINCIA DI PARMA
COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO
COMUNITA' MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST**

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN
APPLICAZIONE DELLA MISURA 211 "INDENNITA' A FAVORE DEGLI
AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013 E DEL PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE
ANNUALITA' 2012**

INDICE

Premessa	pag. 2
1 Riferimenti normativi	pag. 2
2 Obiettivi	pag. 3
3 Beneficiari	pag. 3
4 Requisiti e condizioni per l'accesso	pag. 4
5 Prescrizioni generali	pag. 6
6 Aree di applicazione	pag. 6
7 Dotazione finanziaria	pag. 7
8 Procedure di attuazione	pag. 7
8.1 Presentazione delle domande	pag. 7
8.2 Competenza	pag. 8
8.3 Approvazione della graduatoria e concessione degli aiuti	pag. 8
8.4 Criteri di selezione	pag. 9
9 Indennità corrisposta per tipologia di coltura	pag. 10
10 Modulazione dell'indennità	pag. 11
11 Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie	pag. 11
12 Subentro negli impegni	pag. 12
13 Controlli	pag. 13
14 Perdita dei requisiti e inadempimenti	pag. 13
15 Condizionalità	pag. 14
16 Responsabile del procedimento amministrativo	pag. 14
17 Referente della Misura	pag. 14
18 Privacy	pag. 15
19 Disposizioni finali	pag. 15

Premessa

Il presente bando dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna (di seguito PSR), attuativo del Reg. (CE) 1698/2005, nella formulazione allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 2282 del 28 dicembre 2009 quale risultante delle recenti modifiche proposte con atto deliberativo n. 1000/2009, ed approvate dalla Commissione europea con Decisione C (2009) 10344 del 17 dicembre 2009.

Il presente bando è stato elaborato congiuntamente dalla Provincia di Parma, dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, dalla Comunità Montana Unione Comuni Parma Est, attuando in particolare il modello di “gestione associata” dei procedimenti, oggetto di una specifica convenzione fra i tre Enti, approvata con i seguenti atti:

- Provincia di Parma: deliberazione di Giunta n. 94 del 14 febbraio 2008.
- Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno deliberazione di Giunta n. 19 del 22 Febbraio 2008
- Comunità Montana Unione Comuni Parma Est (allora Comunità Montana Appennino Parma Est): deliberazione di Giunta n. 8 del 11 febbraio 2008.

Il presente bando tiene conto di quanto stabilito dal Programma rurale integrato provinciale 2007-2013 (di seguito PRIP), nel testo approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 105 del 30 ottobre 2007, successivamente adeguato dalla Giunta provinciale con atto n. 1012 del 6 dicembre 2007, definitivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2177 del 27 dicembre 2007 e modificato con atto n. 18 del 30 marzo 2011 del Consiglio Provinciale per rettifica alla tabella finanziaria.

1 Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi, loro modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) 1122/09
- Reg. (CE) n. 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06
- Reg. (UE) n. 65/11 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da “Tavola di concordanza” di cui all’allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2007-2013
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 30 giugno 2008
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 7 marzo 2011

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 27 luglio 2011 inerente le modifiche delle previsioni sulle violazioni degli impegni per l'Asse 2 previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006/2008 a partire dall'annualità di pagamento 2011
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 27/02/2012 inerente alle modifiche e integrazioni al Programma Operativo della Misura (POM)
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

2 Obiettivi

Il presente bando si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 211 del PSR 2007-2013.

Secondo quanto stabilito dal PSR 2007-2013, la Misura contribuisce all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari". La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta infatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico, la Misura concorre all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)".

La Misura contribuisce altresì a compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

3 Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D. Lgs. n. 99/04.

Possono accedere al pagamento dell'indennità gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

4 Requisiti e condizioni per l'accesso

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel PSR 2007-2013.

Il requisito anagrafico (età inferiore ai 65 anni), per l'annualità 2012, deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I requisiti soggettivi definiti al punto 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

Ogni singola richiesta di aiuto/pagamento è limitata alle indennità riconoscibili nell'annualità di riferimento del bando pubblico in relazione al quale è presentata. Tali richieste non possono in alcun modo essere fatte valere per esigere pagamenti di indennità in annualità successive.

I beneficiari per i quali all'1/01/2014 non sia ancora concluso il periodo continuativo di 5 anni successivi alla presentazione della prima domanda a valere sul PSR 2007-2013, nei quali si sono impegnati al mantenimento dell'attività agricola, sono obbligati a portare a termine il medesimo impegno anche nell'eventualità della mancata attivazione di bandi nelle annualità del prossimo periodo di programmazione. Tale obbligo è da valere anche con riferimento alle residue annualità del PSR 2007- 2013 nel caso di mancata presentazione della domanda di aiuto/pagamento e/o della non ammissibilità della medesima per beneficiari che non abbiano ancora concluso il periodo quinquennale di impegno. AGREA provvederà ad effettuare per i beneficiari di cui sopra i necessari controlli anche in mancanza della presentazione di specifiche domande di pagamento.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento:

- alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
- ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, potrà essere dichiarata dal richiedente la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

In tale ultima eventualità il numero di UBA da indicare nella domanda dovrà risultare quindi quale media fra la consistenza risultante al 01/01/2012 e quella risultante al momento della presentazione della domanda e dovrà essere allegato a corredo della medesima idonea documentazione giustificativa del numero di UBA dichiarate e il dettaglio dei calcoli effettuati.

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 ettari di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari;
- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda.

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 211.

- l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/09, che ha abrogato il precedente Reg. (CE) n. 1782/03.

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

A norma dell'art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 211 è tenuto a rispettare “nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009”.

A norma dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 65/2011 “in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile di accertamento”.

In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”, il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro, fatte salve eventuali deroghe concesse ai sensi della Decisione della Commissione 2011/721/CE e del relativo piano di attuazione della Regione di cui alla determinazione n. 776 del 2012) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:

- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo (fatto salvo le deroghe di cui sopra), al netto delle perdite,
- nelle altre zone 340 kg/ettaro.

Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto, è dato dalla tabella in Allegato A (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008, n. 2184, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.

Poiché la Misura 211 del PSR 2007-2013 prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo, a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le “cause di forza maggiore”, non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel “periodo di impegno” ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 65/2011, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno, come specificato al successivo punto 12.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo punto 9 “Indennità corrisposta per tipologia di coltura” si specificano le seguenti condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto; relativamente alla qualità di coltura catastale prescritta dal PSR per i castagneti, si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n.

286/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio;

- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta l'anno e/o pascolati almeno due mesi l'anno;
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le UBA allevate e la superficie foraggiera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'annualità di riferimento dell'indennità”;
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggiera, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

5 Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati, costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza, anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda, di comunicare per iscritto all'Ente competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;

- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva. Nel PSR 2007/2013 per beneficiare della corresponsione della indennità compensativa è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: *“almeno il 50% della Sau deve ricadere in area svantaggiata”*.

6 Aree di applicazione

La Misura si applica su tutto il territorio montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE “Nitrati” e in quelle ad alto valore naturalistico.

Per essere ammessi al pagamento delle indennità almeno il 50% della S.A.U. aziendale deve essere compresa in area svantaggiata.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del PSR 2007-2013, come recepiti nel PRIP.

7 Dotazione finanziaria

Per l'attuazione del presente bando, è disponibile l'importo di euro 2.255.220,00 pari al 55% delle risorse libere. Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1477/2010 e dal Programma Operativo di Misura, modificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 220/2012 le risorse destinabili al bando 2012 non possono essere superiori al 55% delle risorse libere.

8 Procedure di attuazione

8.1 Presentazione delle domande

Con riferimento agli art. 7 e 8 del Reg. (CE) 65/2011, lettera a), e al paragrafo 5.3.2.4 del PSR 2007-2013, possono beneficiare delle indennità previste dalla Misura 211 gli imprenditori agricoli di cui al punto 3 "Beneficiari" che, in seguito alla presentazione di apposita domanda, risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande **aiuto/pagamento** (e le eventuali rettifiche) devono essere presentate all'Ente territorialmente competente, secondo le modalità procedurali definite da Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) utilizzando la specifica modulistica predisposta dalla medesima Agenzia ed il Sistema Operativo Pratiche (SOP).

Presso lo stesso Ente territorialmente competente è altresì possibile accedere agli atti del procedimento.

In provincia di Parma gli Enti territorialmente competenti sono i seguenti:

Provincia di Parma

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno

Comunità Montana Unione Comuni Parma Est

Le domande di aiuto/pagamento devono essere presentate entro il 15 maggio 2012.

In applicazione dell'art. 8 del Reg. (CE) 65/2011, si ammette la presentazione tardiva prevista dall'art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009 con applicazione delle riduzioni stabilite nel medesimo articolo.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Enti competenti, i requisiti di accesso faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

La Misura 211 intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione Emilia Romagna; pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre regioni.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale.

L'elenco delle domande presentate è pubblicato sui seguenti siti web:

www2.provincia.parma.it

www.agriparma.it

Tale pubblicazione costituisce adempimento ai sensi della normativa vigente sull'avvio del procedimento amministrativo.

8.2 Competenza

La “Domanda di aiuto” per l’indennità compensativa è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Enti competenti.

8.2.1. Competenza in ambito provinciale

Nel territorio della provincia di Parma la domanda di aiuto riferita a superfici ricadenti in territori di più Enti (Provincia di Parma, Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, Comunità Montana Unione Comuni Parma Est), può essere presentata indifferentemente presso uno di tali Enti.

8.2.2. Competenza in ambito interprovinciale

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Enti, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Ente coinvolto, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Ente competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell’ambito del proprio territorio.

Nei casi in questione si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un Ente definito “titolare”, rappresentato dall’Ente dove è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed uno o più Enti definiti “cointeressati”.

AGREA segnalerà agli Enti “titolari”, attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti anche in altri Enti e scaricherà i dati di tali domande ai rispettivi Enti “cointeressati”.

Gli Enti “cointeressati” comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento all’Ente “titolare”, prima che questo adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se relativo a superfici ricadenti in territori di più Enti.

Le specifiche risorse assegnate a ogni singolo Ente competente sono destinate alla totalità delle particelle agricole per le quali è dovuta la corresponsione dell’indennità ricadenti nel proprio territorio; ciò anche se, per i casi di domande riferibili a più ambiti territoriali, la titolarità della domanda fosse attribuita ad altro Ente.

La sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascun Ente, potrà quindi differire dall’entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altro Ente.

8.3 Approvazione della graduatoria e concessione degli aiuti

Nel caso in cui le risorse assegnate non siano sufficienti a soddisfare le richieste, si procederà ad approvare una specifica graduatoria unica provinciale, applicando i criteri indicati al successivo punto 8.4.

L’eventuale graduatoria è predisposta e approvata dalla Provincia entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande cartacee, come previsto dalla procedura operativa AGREA.

Con motivato atto del Responsabile del Procedimento tale termine potrà essere prorogato.

La graduatoria per la selezione delle domande ha valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

La Provincia provvederà alla concessione dei contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Gli atti formali saranno resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sui siti www2.provincia.parma.it ; www.agriparma.it e tramite affissione all'albo pretorio provinciale; questa modalità di pubblicizzazione sostituisce ogni altra comunicazione formale ai richiedenti.

Pertanto, la collocazione della domanda nella graduatoria in posizione utile per il finanziamento, conferisce titolo al pagamento per la sola "annualità di riferimento dell'indennità"; ciò anche se il "periodo di impegno" si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione e in posizione utile al finanziamento sono istruite al fine di accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti da parte dell'impresa agricola beneficiaria nonché dell'ammissibilità degli interventi previsti.

L'istruttoria è compiuta attuando anche le attività di controllo previste da AGREA.

In relazione alla "gestione associata" adottata, oggetto della convenzione citata nella premessa, l'istruttoria è effettuata dall'Ente competente così come definito in precedenza.

L'Ente competente può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria per il perfezionamento dell'istruttoria.

La documentazione integrativa richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente competente, pena la non ammissibilità al contributo della domanda.

8.4 Criteri di selezione

La graduatoria unica provinciale è predisposta assegnando i punteggi sulla base delle priorità di cui ai successivi punti 8.4.1 e 8.4.2

Per quanto riguarda la corretta individuazione delle delimitazioni cartografiche del territorio provinciale, si precisa che con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura e Risorse Naturali n. 804 del 8 marzo 2010, rettificata con determinazione n. 180 del 24 gennaio 2011, si è provveduto ad un loro aggiornamento. Con determinazione n. 314 del 9 febbraio 2012 si è provveduto all'aggiornamento 2012.

Le delimitazioni cartografiche così come aggiornate sono disponibili sul sito web della Provincia di Parma al seguente indirizzo:

<http://www.ente.provincia.parma.it/page.asp?IDCategoria=1257&IDSezione=15277&IDOggetto=27435&Tipo=GENERICO>

8.4.1 Priorità territoriali

A ciascuna delle seguenti aree individuate dal PSR è attribuito lo stesso livello di priorità e punti 54:

-Aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE

-Aree Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati"

-Aree ad alto valore naturalistico

In caso di sovrapposizione delle aree sopra indicate i punti vengono sommati.

Successivamente, sono individuate le seguenti aree prioritarie (così come definite dal PSR 2007-2013), alle quali sono attribuiti i punti specificatamente indicati:

-Aree a prevalente tutela Naturalistica: punti 25

-Aree a prevalente tutela Idrologica: punti 12

-Aree a prevalente tutela Paesaggistica: punti 6

In caso di sovrapposizioni di area i relativi punti sono sommati.

Ad ogni sovrapposizione di area nell'ambito dello stesso gruppo di tutela, sono attribuiti ulteriori 0,10 punti.

Successivamente è individuata dal PRIP la seguente area prioritaria alla quale vengono attribuiti 5 punti:

- Aree di crinale.

8.4.2 Priorità tecniche e soggettive

Sono successivamente utilizzati i seguenti criteri individuati dal PRIP ai quali viene attribuita priorità decrescente:

- Altitudine > 600 metri slm (calcolata come media aritmetica fra la quota più alta e la quota più bassa delle superfici aziendali che beneficiano dell'aiuto): priorità decrescente con il decrescere dell'altitudine

- Tipologia produttiva prevalente:

- 1) zootecnia bovini da latte
- 2) zootecnia altre tipologie
- 3) castagneto da frutto
- 4) foraggicoltura per produzioni tipiche.

9 Indennità corrisposta per tipologia di coltura

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata, è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo la seguente tabella:

COLTURA	Sostegno massimo (euro/ha)
Fruttiferi, Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata + zootecnia	200
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n.

1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais , • “prato permanente e pascolo” le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09.

Relativamente alle superfici di cui al citato punto 2.03, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque “con tara” possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino connessi all'impegno di pascolamento previsto dalla Misura.

10 Modulazione dell'indennità

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione dell'indennità corrisposta, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di SAU, erogazione del sostegno massimo/ha di SAU previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di SAU e inferiore o uguale a 30 ha di SAU, il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di SAU il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di SAU aziendale.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata, indicherà quali particelle fra quelle condotte devono essere considerate per il computo dell'indennità.

11 Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 “Produzione biologica” Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici “Praticoltura avvicendata + zootecnia” e/o “Pascolo Prato permanente + zootecnia” previsto dalla Misure 211. Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici “Praticoltura avvicendata” e/o “Pascolo Prato permanente di montagna” di cui alla Misura 211.

Nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità, nella medesima annualità di riferimento, presenti una domanda di pagamento per l'Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili “praticoltura avvicendata” o “prato permanente e pascolo” potrà essere riconosciuto unicamente l'importo delle indennità al livello previsto “senza zootecnia”. Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l'Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata.

Sarà cura di AGREA provvedere affinché in sede di compilazione delle domande di indennità le particelle in questione non vengano richieste a pagamento al livello previsto “+ zootecnica”.

12 Subentro negli impegni

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del “periodo di impegno” un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il subentro “...il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Ente competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora, nel corso del periodo di impegno, l'estensione della SAU residua, ricadente in area svantaggiata, risulti pari o superiore a 2,5 ettari. Tale superficie rappresenta la superficie minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura (“almeno il 50% della SAU minima di 5 ettari che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).

La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza di subentro nell'impegno.

In ogni caso, in relazione al trasferimento, si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al Centro di Assistenza Agricola (CAA) al quale ha conferito mandato per l'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003; il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Ente competente una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003;

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Ente competente e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altri Enti.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto, è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Ente competente.

In tal caso l'Ente competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

13 Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del PSR 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche;
- nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 30 giugno 2008;
- nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del PSR 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

14 Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

1) Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel PSR 2007-2013 e dettagliati nel precedente punto 4 "Requisiti e condizioni per l'accesso".

Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno" e/o per l'annualità di riferimento dell'indennità, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 65/2011 e/o il recupero degli aiuti come da art. 5 del medesimo Regolamento.

2) Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di difformità di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 65/2011 .

3) Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel PSR 2007-2013 e dettagliati nel precedente punto 4 "Requisiti e condizioni per l'accesso". Gli stessi devono essere rispettati per l'intera annualità di riferimento dell'indennità e/o per l'intero "periodo di impegno".

In particolare, nei casi in cui il beneficiario non prosegua l'attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel precedente punto 4 "Requisiti e condizioni per l'accesso", viene pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo della Misura e viene meno l'impegno di cui al comma 2 dell'art. 37

del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 21 del Reg. (CE) 65/2011.

La Regione Emilia Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 65/2011, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dal medesimo art. 18 (si richiama quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi).

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

15 Condizionalità

I beneficiari di indennità per la Misura 211 sono tenuti, nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto, al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1782/2003.

Si richiama al riguardo il contenuto degli articoli n. 50bis del Reg. (CE) 1698/05 e n. 21 del Reg. (CE) n. 65/2011 già citati nel precedente paragrafo 4.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità, si richiamano inoltre gli articoli 19 e 20 del Reg. (CE) 65/2011 nonché le deliberazioni della Giunta regionale n. 330 del 8 febbraio 2010 e n. 94 del 30 gennaio 2012.

Con riguardo alle norme di Condizionalità relative alla "Buona conduzione agronomica e ambientale", si evidenziano quelle relative:

- all'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;
- all'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta l'anno, ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);
- al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.

16 Responsabile del procedimento amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vittorio Romanini – Servizio Agricoltura e Risorse Naturali – Provincia di Parma, Piazzale Barezzi n. 3, 43121 Parma - email v.romanini@provincia.parma.it

17 Referente della misura

Il referente della misura è il P.A. Francesco Rozzi - – Servizio Agricoltura e Risorse Naturali – Provincia di Parma, Piazzale Barezzi n. 3, 43121 Parma telefono 0521 931508 – email f.rozzi@provincia.parma.it

18 Privacy

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali contenuti nei documenti prodotti in relazione al presente Bando, verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all'istanza, con criteri di liceità e correttezza, nel rispetto della citata Legge e dei relativi obblighi di riservatezza e conservati, a seconda della competenza territoriale, presso gli uffici del Servizio Agricoltura e Risorse Naturali della Provincia di Parma o della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno o della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est.

19 Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Bando, si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, in particolare al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed ai Programmi Operativi di Asse e di Misura della Regione Emilia Romagna approvati con deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 168 del 11 febbraio 2008 nonché alle successive modifiche di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 363 del 17 marzo 2008, n. 281 del 13 marzo 2009, n. 196 del 8 febbraio 2010, n. 1393 del 20 settembre 2010, n. 303 del 7 marzo 2011 e la nota PG 56655 del 3 marzo 2011, n. 220 del 17 marzo 2012.